

COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

ORIGINALE

Registro Generale n. 16

ORDINANZA DEL SETTORE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

N. 6 DEL 25-09-2020

Ufficio: SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Oggetto: Emergenza Covid-19 proroga scadenza permessi accesso strade rurali annualità 2020

IL SINDACO

Richiamata la propria Ord. N. 30/2009, con la quale è stato regolamentato l'ingresso in alcune strade montane dell'Ente, nel periodo di raccolta castagne, a tutela dei proprietari terrieri, con differenziazione di categorie (proprietari o residenti o altri) e scadenze (annuale e quinquennale);

Visto lo stato di emergenza Covid-19 in corso;

Ritenuto poter prorogare per l'anno in corso, la validità delle autorizzazione rilasciate alle categorie residenti, con scadenza anno 2019; e per le altre categorie con validità per l'intera stagionalità 2019 al fine di ridurre la movimentazione e l'afflusso di persone all'interno degli Uffici comunali;

Sentito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

Ravvisato che quanto disposto con Ord. N. 30/2009 e non in contrasto con la presente rimane in vigore;

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

PER L'ANNO 2020

- LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEI PERMESSI PER L'ACCESSO ALLE STRADE RURALI PER LE SEGUENTI CATEGORIE :
 - RESIDENTI CON PERMESSI IN SCADENZA ANNO 2019
 - ALTRE CATEGORIE CON PERMESSI VALIDI PER L'INTERA STAGIONALITA' 2019
- Rimane in Vigore quanto già emanato con ordinanza n. 30/2009 e non in

contrasto con la presente

Qualora venissero meno i presupposti per cui è stata emanata la presente ordinanza (es. annullamento delle manifestazioni previste per maltempo o per altri motivi) il transito e la sosta nel tratto di strada in oggetto verrà ripristinato senza necessità di ulteriori atti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Comandante del Servizio Associato
di Polizia Locale Bassa Valle del Velino
(Cap. dott. Massimiliano Pasquali)



IL SINDACO
(Emanuele Berardi)